



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Comune di Basciano – Teramo – con ricorso giurisdizionale notificato nel Luglio 2023, si rivolgeva al TAR Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero aveva disposto la sua esclusione dalla procedura indetta per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferia 2022”.

L’esclusione veniva disposta dal Ministero per la mancanza del parere CONI che avrebbe dovuto essere allegato alla domanda di partecipazione sicché, in difetto di tale requisito, la successiva acquisizione del parere non consentiva l’accesso al finanziamento.

1) Il ricorso giurisdizionale veniva fondato sui motivi che si trascrivono di seguito:

I – Sulla violazione dell’art. 7 comma 1 lett. H) in relazione all’art. 6 comma 4 lett. C) ed f) dell’avviso pubblico “Fondo Sport e Periferie 2022”.

Il parere CONI non era necessario per la presentazione della candidatura ma doveva essere acquisito prima di dare avvio alla procedura di affidamento delle opere.

Infatti, il parere non rientrava tra quelli acquisibili in via preventiva come era stato chiarito dalla FAQ n. 4 sicché il provvedimento impugnato violava la disciplina di gara come interpretata dallo stesso Ministero.

II – Eccesso di potere, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione di e fatti, illogicità della motivazione, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Nel pronunciare l’esclusione della domanda di finanziamento, il RUP osservava che il Parere CONI non era stata né acquisito né richiesto entro la data del 14 Ottobre 2022, data di chiusura della piattaforma ex art. 6 comma 2 dell’Avviso.

L’assunto risultava smentito documentalmente giacché il Comune aveva richiesto il parere in data 5 Agosto 2023 ed il Coni lo aveva reso in senso favorevole il successivo 15 Settembre e, quindi, entro il termine finale prescritto dalla Lex specialis.

III – Sull’illegittimità dell’avviso pubblico ove interpretato nel senso indicato dal RUP.

Dato per inconcesso l’attendibilità dell’interpretazione fornita dal RUP, lo stesso avrebbe dovuto avvalersi del soccorso istruttorio per chiedere chiarimenti al Comune o l’integrazione documentale.

In subordine, avrebbe dovuto declassare il progetto esecutivo qualificandolo come definitivo o come progetto di fattibilità tecnica ed economica ma non avrebbe potuto disporre l’esclusione della domanda.

2) Il TAR Lazio, con Ordinanza istruttoria n. 18324 del 6 Dicembre 2023, ha ordinato al Comune ricorrente di *“inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l’indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati”.*


In esecuzione dell'Ordinanza giudiziale, il Comune provvede alla comunicazione dei dati sopra riferiti:

- 1) Il ricorso giurisdizionale pende dinanzi al TAR LAZIO ed è rubricato al n. 10412/2023.
- 2) Il gravame è stato proposto per ottenere l'annullamento dell'esclusione della procedura denominata "Fondo Sport e Periferie 2022" e per conseguire l'ammissione al finanziamento dell'opera pubblica prevista con il progetto approvato dall'ente locale.
- 3) Le censure sollevate con l'impugnazione sono state sopra riportate in forma sintetica ai nn. I, II e III.
- 4) L'atto impugnato è quello adottato dal RUP in data 12 Maggio 2023; DPS 0006494 – P – 12/05/2023 e di seguito trascritto:



DPS-0006494-P-12/05/2023

COMUNE DI BASCIANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2023	I	15	
Prot.n.	2910	Del	13/05/2023



Comune di Basciano
PEC postacert@pec.comune.basciano.te.it

Oggetto: Avviso sport e periferie 2022 – domanda di partecipazione presentata dal Comune di Basciano, CUP C47D22000110005 – istruttoria in ordine alle cause di esclusione di cui agli art. 4, 5 e 7 dell'Avviso – comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione tecnica della Commissione di verifica di cui all'art. 9 dell'Avviso.

La presente per comunicare le motivazioni specifiche che hanno condotto, all'esito della piena istruttoria effettuata dallo Scrivente, alla valutazione di inammissibilità della domanda di finanziamento presentata per "Violazione art. 7, comma 1, lett. h) e art. 6, comma 4, lett. c) ed f) dell'Avviso".

Nel dettaglio, l'inserimento nell'elenco degli esclusi è stato determinato dalla mancanza del parere CONI, necessario per le caratteristiche dell'intervento candidato desunte dalla documentazione tecnico-amministrativa in piattaforma, che avrebbe dovuto essere allegato alla domanda di partecipazione, né a superare tale radicale criticità, a tutela della *par condicio* per quanto più avanti si preciserà, è stato possibile considerare positivamente quanto osservato nella risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 24/12/2022.

Occorre sottolineare il carattere speciale della procedura avviata con la pubblicazione dell'Avviso Sport e Periferie 2022, a sportello, in cui *"i progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all'ordine cronologico di presentazione ..., fino alla concorrenza delle risorse disponibili"*, corredati, per quanto riguarda quelli del livello ESECUTIVO che qui interessa, ai sensi degli artt. 7 comma 1, lett. h) e art. 6, comma 4 lett. c) e lett. f), dell'Avviso, *"della dichiarazione di conformità degli elaborati al suddetto art. 23 e dei pareri preventivi necessari alla realizzazione dell'opera"*, ovvero di *"atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti, ove richiesti"*.

Tra questi, come notorio, rientra in particolare il parere CONI in linea tecnico sportiva, ai sensi del combinato disposto del Regio Decreto Legge 2 febbraio 1939 n. 302 e del Decreto del Ministero degli Interni 18 marzo 1996 e ss.mm.ii., che tuttavia non è stato né acquisito né richiesto entro la data della verifica preventiva del livello - ESECUTIVO - di progettazione presentato, ovvero della presentazione della candidatura, ovvero ancora il 14 ottobre 2022 (data di chiusura della piattaforma ex art. 6, comma 2, dell'Avviso). Nemmeno potrebbe essere consentita la produzione di un parere CONI richiesto dopo le suddette date. Infatti, con riferimento ai limiti del soccorso istruttorio in procedure di questo tipo è stato autorevolmente chiarito che *"nelle procedure comparative e di massa, quali quelle per la concessione di finanziamenti pubblici, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della l. 241/90 non può giovare al privato che non abbia adempiuto agli oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1236). Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che "le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, pena la violazione del principio della par condicio ..., attribuendo valore prevalente al principio di autoreponsabilità"* (C.G.A.R.S., sentenza 11 novembre 2021 n. 998).

Traslando le ridette univoche coordinate al caso di specie ne consegue che una volta prodotta la verifica preventiva sul progetto ESECUTIVO presentato, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6 comma 4 lett. d) dell'Avviso, non può che ritenersi che questa dovesse essere lo spartiacque fra un progetto appaltabile, e quindi ammissibile perché corredato di tutti i pareri necessari, come il parere

CONI già acquisito, o al più almeno richiesto, a quella data, ed uno non appaltabile, a prescindere dal livello, definitivo o esecutivo, posto a base della successiva procedura di gara per affidare i lavori finanziati, che è un segmento procedimentale successivo non di competenza di questo Dipartimento e non regolato dalla *lex specialis* di questa procedura.

Pertanto, non può che ritenersi l'intervenuta violazione degli artt. 7, comma 1 lett. h), e 6, comma 4 lett. c) ed f) dell'Avviso, per mancanza del parere CONI, nonché, quale autonoma causa di esclusione, la mancata regolarizzazione nei termini richiesti il 9/12/2022, considerando che *"La mancata o inesatta regolarizzazione della domanda di partecipazione, così come richiesta ..., al pari della regolarizzazione tardiva, costituisce una causa di esclusione che può ritenersi autonoma rispetto alle altre cause (tassative) di esclusione previste dalla legge"* (Delibera ANAC 9 marzo 2021 n. 213).

Cordiali saluti.

Il R.U.P.
Arch. Massimiliano Filabozzi

 Firmato digitalmente da
FILABOZZI
MASSIMILIANO
C = IT

Sono stati impugnati anche:

- gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento del 25/11/2022, del 27/01/2023 e del 10/05/2023;
- la nota di richiesta chiarimenti del 09/12/2022;
- il Decreto di approvazione dell'avviso pubblico della procedura denominata "Fondo Sport e Periferie 2022" pubblicato il 24/05/2022;
- l'Avviso pubblico denominato "Fondo Sport e Periferie 2022" pubblicato il 24/05/2022;
- i Verbali istruttori del Responsabile Unico del Procedimento relativi alla verifica delle singole proposte progettuali in ordine alla regolarità della trasmissione e alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale della domanda nonché alla ricorrenza di cause di esclusione, non conosciuti;
- tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Si sollecita, per quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri a procedere alla pubblicazione delle comunicazioni inviate o del presente atto sul proprio sito internet istituzionale nel successivo termine di 20 gg. e, nel segnalare l'urgenza dell'adempimento, si fa presente che il TAR ha fissato per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 17 Aprile 2024.

Il Comune rimane in attesa di ricevere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la prova dell'intervenuta integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, dovendo poi provvedere al suo deposito entro il successivo termine di 40 giorni dalla pubblicazione.

Si allegano:

- ordinanza istruttoria TAR Lazio Roma
- ordinanza cautelare Consiglio di Stato
- ricorso al TAR Comune di Basciano

Il Sindaco di Basciano
Dott. Alessandro Fratantoni

